

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Genova**

**Atto di denuncia/querela
depositato per mezzo dei Carabinieri di Genova**

On.le Sig. Procuratore della Repubblica di Genova,

Il sottoscritto, **Sig. D'AGOSTINO Enrico**, nato a Genova (GE), il 14.01.1954, residente a Genova (GE), alla Via Faliero Vezzani, n. 16 B/15, C.F.: DGSNRC54A14D969X, in qualità di Presidente del “*Comitato Liberi Cittadini di Certosa*”, con sede in Genova (GE), alla Via S. Piombelli, n. 4/3, C.F.: 95160780102,

espone

quanto segue, con ogni conseguenza di legge.

Il **Comitato “*Liberi Cittadini di Certosa*”** ha tra le sue finalità e scopi quello di “*raccogliere le problematiche del Quartiere Genova Certosa-Rivarolo e portare le proprie osservazioni e proposte alle varie Istituzioni*”. Nello specifico, come previsto dall’art. 3 dello Statuto: “*L’Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità. Interessarsi delle tematiche che riguardano **problemi legati alla...sanità, degrado ambientale, legalità...inoltre si propone di promuovere e salvaguardare i valori che fondano la Costituzione Repubblicana, così come espressi solennemente dalla Assemblea Costituente...***” (cfr. **doc. 1: statuto e atto costitutivo del 23.3.2012**).

Il Comitato ha costituito lo strumento di aggregazione e sintesi delle esigenze e delle problematiche dei cittadini di Genova, e se ne è fatto portavoce anche presso gli Organismi istituzionali, al fine di tutelare i diritti e di risolvere qualsiasi problematica si sia manifestata nel corso di questi anni.

Gli eventi, tragici e drammatici, che si sono verificati lo scorso 14 agosto 2018 (**crollo del Ponte Morandi**), con la conseguenza del decesso di 43 e numerosi feriti, e conseguenze immani per tutta la cittadinanza, inducono il Comitato, in relazione al contenuto dell’oggetto sociale, e delle finalità proprie, coerenti con i valori costituzionali, di intervenire **nell’ambito delle indagini già in corso da parte del Sig. Procuratore della Repubblica, e di fornire ogni ausilio e supporto fosse necessario, per l’accertamento della verità e delle eventuali responsabilità per un’esigenza di legalità e giustizia che è al tempo stesso garanzia dei diritti e del futuro dei cittadini.**

Istanza di giustizia specifica del presente atto.

Tale premessa si rende necessaria, al fine di far meglio comprendere l’allarmante situazione e il necessario e tempestivo intervento che il Comitato e i cittadini tutti chiedono con la presente istanza di giustizia.

In data 14.08.2018, come a tutti noto, il Ponte Morandi è crollato, causando – oltre ad innumerevoli vittime e feriti – anche **gravi problematiche** di impatto ambientale e sulla salute dei cittadini di tale disastro, relativamente per lo più al pericolo di aerodispersione di polveri e fibre di amianto, cancerogeno presente nei materiali di costruzione del viadotto crollato e nelle abitazioni sottostanti (alcune cadute giù a seguito del crollo della struttura, altre successivamente demolite, altre ancora in procinto di essere abbattute).

Il Comitato ha appreso, in via informale, che il prossimo 02 marzo 2019, uno dei piloni del Ponte verrà demolito, e con molta probabilità è stato deciso **-senza interpellare e/o informare i cittadini-** di utilizzare modalità che possono comportare l'aerodispersione di polveri e fibre di amianto.

Sul punto, va rilevato che non esistono informazioni chiare, precise ed univoche in ordine alle modalità di esecuzione delle predette attività di demolizione, né tantomeno sulla sicurezza dei cittadini che vivono in quelle zone e che, pertanto, saranno costretti a respirare l'aria contaminata da polveri cancerogene, sollevate - senza alcun dubbio – dai suddetti lavori di demolizione.

Questo Comitato, come il resto della popolazione, è privo di concrete informazioni circa i protocolli e i piani relativi alla demolizione, con riferimento al rischio amianto: allo stato si ignora se siano state depositate le relazioni amianto ex art. 9 della l. n. 257/92, negli anni scorsi; e soprattutto, in caso di esito negativo, se tale mancanza sia dovuta ad un comportamento omissivo della società che ha gestito il Ponte; e **dei piani di lavoro della bonifica amianto**, ex art. 256 del d. lgs. n. 81/2008, tanto in riferimento al pregresso (al fine di verificare la presenza di amianto nel ponte, sia, soprattutto negli altri siti, ivi comprese le installazioni ferroviarie), quanto in riferimento ai lavori da eseguire, sia sul ponte, che sugli altri siti, e **in riferimento alle case da abbattere che, essendo state tutte realizzate prima dell'entrata in vigore della l. n. 257/92, presentano materiali di amianto e contenenti amianto.**

Si sa con certezza che i VVFF, già alla fine di agosto, hanno consegnato ad ARPAL tubazioni in Eternit ritrovate nelle macerie, ma che tale materiale non pare sia stato esaminato, ovvero, anche se fosse stato sottoposto alle necessarie verifiche, di ciò non ne ha cognizione il Comitato e le popolazioni.

Risulta a questo Comitato che l'Ing. Siviero Enzo ha inviato **al Commissario Bucci e al Presidente Mattarella, una missiva, nella quale fa riferimento alla possibile presenza di materiali di amianto, e contenenti amianto, di parti e strutture del ponte.**

L'Ing. Siviero Enzo ha fatto risalire, questa sua conclusione tecnica, da una disamina di stralci dei progetti del ponte.

Anche Federbeton ha dichiarato che all'epoca della costruzione del Ponte Morandi, fosse prassi comune utilizzare mescole di amianto assieme al cemento.

Lo stato dei “resti” del viadotto e delle abitazioni sottostanti, per la parte ridotta allo stato pulverulento, ha trasformato questi materiali in ‘*refiuti*’, rispetto ai quali dunque vanno applicati particolari protocolli di legge, previa loro specifica sottoposizione alle analisi tecniche.

Nel caso che qui ci occupa, proprio in relazione alla recente normativa di cui alla L. 68/2015, e per effetto della oggettiva condizione di rischio amianto, che l’esponente attinge se non altro anche d informazioni di stampa, si palesa fondamentale una verifica da parte di Codesta Procura, e all’esito eventualmente con le dovute misure cautelari (cfr. con la L. n. 68/15, è stato possibile disporre il **sequestro di numerose strutture**, come risulta dal sito internet di Legambiente¹, per effetto della introduzione, nel codice penale, delle nuove fattispecie di cui agli artt. da 452 *bis* a 452 *quaterdecies*).

Si evidenzia che il sottoscritto, in qualità di Presidente del Comitato, ha più volte formulato ad ASL, ARPAL e al Sindaco (in veste di commissario dei lavori), la richiesta di informazioni precise sui criteri di bonifica, sulle installazioni di stazioni di rilevamento di monitoraggio ambientale, e di poter visionare i protocolli di tutela ambientale, senza ricevere esaustive risposte in merito.

Il Comitato, tra l’altro, è stato ricevuto ad un tavolo tecnico con ASL e ARPAL durante il quale è stato specificato che esisteva una bozza di protocollo, ma senza linee guida specifiche.

Il grido di questo Comitato, che – come precisato – raccoglie le voci di tutti i cittadini della zona – è che i lavori di demolizione (case limitrofe comprese) e ricostruzione del ponte vengano condotti in conformità con le leggi, le linee guida e i protocolli a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, **non essendoci – come preciseremo – una soglia al di sotto della quale il rischio cancerogeno dell’amianto per la salute umana si annulla.**

*** **

Sul meccanismo di azione delle fibre di amianto, sulla rilevanza di tutte le esposizioni anche minime, e sul sinergismo e potenziamento.

L’amianto è un cancerogeno dannoso per la salute umana, come si evince dalla letteratura scientifica internazionale, ed è concausa di molte patologie tumorali, oltre che responsabile di danni funzionali, come si può così evidenziare:

A1) Aspetti biomedico-ambientali: Effetto della reiterazione dell’esposizione alle concentrazioni definite dai limiti di legge 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 fibrille in una settimana: effetto di sommatoria.

L’amianto, detto anche asbesto, è un minerale costituito sostanzialmente da silicati di varia composizione chimica. Questa diversità condiziona sia la forma delle fibrille (strutture con una lunghezza tre volte maggiore del diametro), sia la loro denominazione, sia ancora la loro nocività per l’uomo e per animali sinantropici, come il cane. L’azione patogena, oltre ad una prima fase

¹ <https://legambiente.it/contenuti/comunicati/ecoreati-nel-codice-penale-neri-e-storie-di-una-legge-che-funziona>

prodromica irritativo-flogistica sulle strutture dell'organismo di primo impatto, implica effetti cancerogeni a carico di diversi tipi cellulari, tissutali, e d'organo. L'azione cancerogena dell'amianto era già nota, per molti versi e ad opera della ricerca biomedica, quasi contemporaneamente alla sua introduzione come materia prima in parecchie tecnologie richieste dalla rivoluzione industriale che fu attuata a cavallo tra XIX e XX secolo. Successivamente sono intervenuti provvedimenti normativi allo scopo di prevenire l'esposizione a rischio, per proteggere la salute della collettività (lavoratori e popolazione generale). In molti paesi il minerale è stato bandito dal tardo XX secolo (anni 1980-1990). Altri paesi, invece, continuano ad estrarre il minerale naturale, a lavorarlo, e a venderlo. Oggigiorno, i limiti di legge prescritti sembrano dare sicurezza agli esposti, ed a chi controlla la loro salute, ma generalmente non si tiene conto che anche pochissime fibrille assunte quotidianamente, col tempo, si sommano nel nostro organismo, raggiungendo il carico (body burden dei ricercatori anglosassoni) di rottura del tiro-alla-fune tra cancerogeni e difese dell'organismo contro il cancro. A questo proposito, già fin d'ora, è utile rammentare il monito di René Truhaut, secondo cui non esistono limiti ammissibili per i cancerogeni, ciò significa: "rischio zero".

A2) Fibrille inalate od ingerite - Assorbimento attraverso la mucosa delle vie respiratorie o del tubo gastroenterico

Le fibrille di amianto possono raggiungere l'individuo esposto sia dalla cava del minerale, sia dalla materia prima, sia dal manufatto durante l'uso, sia dallo stesso manufatto dopo l'esaurimento della vita di impiego, quando è in disuso e in via di smaltimento. Vale a dire il rischio patogeno ci può essere "prima, durante, dopo" il suo uso. È ragionevole condividere l'aforisma di L. Mutti (Primario ASL 11 VC) "*Dobbiamo giungere al rischio zero, perché l'unica fibra di amianto innocua è quella che noi non respiriamo*"²: ed ogni esposizione ad amianto è dannosa alla salute (confermato da Corte di Cassazione, IV^a sez. Pen., n. 24997/12).

A3) Recircolazione delle fibrille nel torrente sanguigno

Una volta inalate od ingerite, le fibrille raggiungono l'epitelio della mucosa dell'apparato respiratorio o dell'apparato gastroenterico, rispettivamente. Non è difficile, per gli intrusi killer, superare queste labili barriere per entrare nei capillari sottomucosi, poi nel sistema venulare, quindi in quello venoso centripeto, con l'interposizione o meno del piccolo circolo polmonare, caratterizzato dal fatto che il circolo venoso trasporta sangue ossigenato, al contrario del grande circolo. Infine il cuore provvede a redistribuire il tutto in tutto l'organismo.

² La ricerca biomedica, sia quella sperimentale, sia quella epidemiologica osservazionale, ha dimostrato la nocività dell'amianto ingerito. La pubblicazione più significativa è quella di Hallenbeck & Hesse (1977) secondo la quale gli studi dell'ingestione negli animali e delle autopsie umane suggeriscono che le fibre di asbesto possono penetrare nella parete intestinale e migrare verso altre localizzazioni nell'organismo. Poi Donham et al. (1980) hanno evidenziato l'insorgenza di un mesotelioma maligno, del tipo provocato da asbesto iniettato intraperitoneo, nel ratto alimentato con dieta contenente asbesto: in base all'evidenza della penetrazione delle fibre di asbesto nei tessuti del colon, indagini di microscopia elettronica, questi autori concludono che l'asbesto ingerito non è innocuo per il colon, né per distretti dell'organismo in cui si localizzano le fibrille killer. Infine Cotruvo (1983) ha riferito che l'evidenza epidemiologica del rischio da ingestione di acqua contenente fibre di asbesto non è convincente, tuttavia il cancro gastrointestinale di origine occupazionale può indicare un rischio da ingestione. Secondo Delahunty e Hollander (1987) la somministrazione cronica di fibre di asbesto nell'acqua da bere nel ratto porta alla diminuzione della capacità della parete intestinale di assorbire zuccheri scarsamente metabolizzabili impiegati come modello sperimentale; tale fenomeno dimostra un danno funzionale diretto sulla parete intestinale dovuto all'asbesto ingerito. Pepelko (1991) ha studiato le differenze del potere cancerogeno di alcuni agenti morbigeni, nel ratto e nel topo, dipendenti dalle vie di somministrazione, inalatoria o gastrointestinale; nel ratto, differenze nella potenza superiori a 10 volte furono trovate per l'asbesto, il cloruro di vinile, e l'idrazina. Nel caso dell'asbesto, l'agente si trovava comunemente sotto forma di materiale particellare relativamente insolubile. Secondo questo autore, la maggiore potenza cancerogena espressa dalla somministrazione per via inalatoria, rispetto a quella orale, è verosimilmente dovuta alla maggiore lunghezza del tempo di soggiorno negli alveoli polmonari rispetto a quello nell'intestino; ciò favorirebbe una maggiore biodisponibilità con una maggiore azione morbigena. Parallelamente, nel corso degli ultimi decenni, altri autori hanno riferito risultati negativi per la cancerogenicità dell'asbesto ingerito.

A4) Diffusione in tutti i tessuti ed organi - Localizzazione in qualunque tessuto.

A seguito di questa diffusione ubiquitaria, quasi biologicamente “ecumenica”, non c’è un tessuto, un organo, che possa ritenersi indenne di localizzazione delle fibrille killer. Dal momento in cui un tessuto bersaglio si trova ad ospitare una o più fibrille esso innesca una sequela di eventi reattivi. Il tipo e l’entità di questi fenomeni sono condizionati dalla costituzione del tessuto stesso, o meglio di quella parte di esso in cui si sono annidate le fibrille. È comprensibile che tale funzione di risposta sia svolta dal tessuto connettivo che circonda il vaso di afferenza, oppure da quello che fa da impalcatura stromale di un organo parenchimale. Infatti le cellule attrici della risposta flogistica (infiammatoria) sono prevalentemente quelle connettivali. La reazione infiammatoria non è di tipo acuto, in quanto le fibrille di amianto, nel superare le barriere delle mucose interessate, si sono lasciate alle spalle i batteri eventualmente concomitanti, gli agenti flogogeni che avrebbero richiamato i leucociti PMN (polimorfonucleati) per formare il secreto infiammatorio purulento. Quindi non si tratta di un foruncolo microscopico, bensì di un microgranuloma, classica espressione di una flogosi di tipo cronico, costituito da una cortecchia di cellule linfocitarie (leucociti ematici mononucleati), cellule connettivali e da fibre connettivali, che tutte insieme inglobano la fibrilla d’amianto. Si è venuta così formando un’entità reattiva detta “corpuscolo dell’asbesto” nella quale il core è destinato a durare a lungo.

A5) Reazione flogistica di tipo cronico nel punto di localizzazione, con formazione dei corpuscoli dell’asbesto (microgranulomi - Reperto autoptico di corpuscoli dell’asbesto in molti organi del corpo umano).

La letteratura scientifica riporta il ritrovamento, come reperto autoptico a seguito di autopsie di lavoratori esposti all’amianto nei seguenti tessuti: cervello, tiroide, polmone, fegato, pancreas, rene, cuore, milza, surrene, prostata. Questa distribuzione testimonia la diffusione delle fibrille di amianto in tutto il circolo sanguigno ed in tutti gli organi che esso irrorava.

A6) Cancerogenesi a carico delle membrane sierose: pleura, pericardio, peritoneo, tonaca vaginale del testicolo, coi rispettivi mesoteliomi.

Un altro aspetto peculiare che riguarda la localizzazione delle fibrille di amianto a distanza dal punto di ingresso nell’organismo (nel circolo sanguigno) trova conferma dalla localizzazione di una specifica e grave forma di neoplasia maligna di membrane sierose particolarmente suscettibili di tale tipo di cancerogenesi. Si tratta di mesoteliomi che colpiscono la pleura (sierosa che avvolge il polmone), il pericardio (che avvolge il cuore), il peritoneo (sierosa che avvolge tutti i tratti del tubo gastroenterico, tenue e crasso) e la tonaca vaginale del testicolo, che è una derivazione embrionaria del peritoneo. Fin che si tratta della pleura, la sierosa più frequentemente colpita dal mesotelioma, si potrebbe considerare in modo ingannevole questa maggiore frequenza di morbilità come conseguenza della vicinanza della sierosa con la via più comune di ingresso dell’amianto: le coane

(narici). Al contrario, le fibrille killer aggrediscono i tessuti bersaglio raggiungendoli alle spalle, cioè attraverso il circolo. La lunghezza del tragitto da superare, chilometri di capillari, venule, arteriole, vene, arterie, interposta tra narici e/o bocca da un lato e sierosa colpita, dall'altro, non è certo una difficoltà insormontabile. Infatti, dobbiamo considerare che il tempo di circolo si aggira normalmente attorno a pochi minuti secondi. Tra l'altro, la letteratura scientifica biomedica segnala casi clinici che si pongono fuori dai novero dei fenomeni morbosi più frequentemente descritti come tipici all'amianto. Si tratta dei danni diretti sulla molecola del DNA nucleare dei leucociti circolanti di lavoratori esposti, e di mesotelioma primitivo dell'ovaio in lavoratrici esposte ad amianto, oltre a casi di carcinoma ovarico in operaie che, nelle loro mansioni, avevano usato talco contaminato con il minerale killer. Queste indagini riferiscono casistiche rare, generalmente imprevedibili, ma dimostrano in un modo ancora più completo la pericolosità ubiquitaria dell'amianto per la salute umana.

A7) Rischio ambientale di esposizione: limite soglia = 0,1 fibra/ml d'aria (DM 6/9/94 ed artt. 24 e 31 del d.lgs. 277/91).

Il danno alla salute aumenta con l'entità dell'esposizione e non esiste una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla (Cass. IV[^] Sez. Pen., n. 38991 / 2010 e, in precedenza, sent. n. 3567/2000 ed *ex multis*).

A8) Meccanismo della cancerogenesi.

Voytek et al. (1990) hanno riferito con chiarezza il meccanismo dell'azione cancerogena delle fibrille di amianto. Secondo questi autori, le fibrille del minerale localizzate nei diversi tessuti dell'organismo vanno incontro ad un'alterazione metabolica che porta alla formazione di amianto-epossido, la molecola che è il cancerogeno finale, responsabile della lesione della molecola del DNA. Tutto questo avviene quando la molecola bersaglio è il DNA dei nuclei dei leucociti circolanti, delle cellule parenchimali dell'ovaio, delle cellule delle sierose: pleurica, pericardica, peritoneale, o della tonaca vaginale del testicolo. Questo fenomeno di trasformazione di un pre-cancerogeno, l'amianto tal quale, in cancerogeno vero e proprio, l'amianto-epossido, è favorito dallo squilibrio della bilancia perossidativa dei tessuti in senso pro-ossidante. Quando i fattori pro-ossidanti sopraffanno quelli anti-ossidanti si verifica l'intervento di un agente patogeno che, di per se stesso insufficiente a causare patologia, agisce quale concausa efficace che non va trascurata. Infatti, a questo proposito, si può evocare l'immagine di una pistola come arma di un omicidio. Non è sufficiente l'arma con il proiettile in canna, ma occorrono che la sicura sia disattivata e che un dito prema il grilletto, sebbene questi due elementi (concausa), senza i primi, non bastino per uccidere, ma sono cofattori efficaci perchè l'arma uccida.

Anche per l'amianto, il meccanismo della cancerogenesi parte dalla prima tappa, comune a tutti i cancerogeni: l'alterazione del DNA. La lesione primaria, se non eccede in quantità e durata i

meccanismi di difesa dell'organismo, può anche essere riparata, in prima battuta grazie agli enzimi riparatori specifici, in seconda istanza, dal sistema immunitario che rigetta le cellule arrivate ad essere cancerose. Si è visto che le fibrille del minerale nocivo possono localizzarsi in qualunque distretto dell'organismo, e dovunque possono danneggiare la molecola del DNA. Quindi, semplicisticamente, potremmo anche aspettarci un tipo di tumore uniformemente monotono in tutte le sedi; al contrario, ogni tipo di tessuto risponde allo stimolo morboso a modo suo, condizionando non solo le caratteristiche morfologiche della neoplasia, ma anche il tempo di latenza, la frequenza - o prevalenza - in una popolazione esposta, la velocità di crescita, in breve, la storia naturale dell'affezione maligna. Tutto ciò poi si integra anche con le caratteristiche metaboliche dei tessuti dell'individuo colpito dalla noxa morbigena: vale a dire, l'età del soggetto, il suo stato nutrizionale, soprattutto l'equilibrio della bilancia perossidativa, oltre alla presenza od assenza di altre esposizioni nocive. Queste condizioni biologiche, attraverso il contributo del sinergismo e del potenziamento, possono stare alla base dell'estrema variabilità delle risposte patologiche al medesimo agente nocivo, che si affiancano alle patologie classiche asbesto-correlate, qual'è il mesotelioma pleurico.

Il cumulo di tutte queste considerazioni ed informazioni potrebbe costituire un patrimonio unico e prezioso, nelle mani dei sanitari più o meno "competenti" ope legis, chiamati ad esercitare sul paziente - o sul soggetto ancora solamente esposto alle fibrille killer - la cosiddetta sorveglianza sanitaria. Infatti, la salute del Nostro avrebbe bisogno di tanta scienza e di altrettanta coscienza.

A proposito di patologia amianto-correlata di tessuti dell'organismo diversi dalle sierose (pleura, pericardio, peritoneo, ecc.) la letteratura scientifica citata in precedenza ha dato un'idea della partecipazione anche dell'apparato gastroenterico. Altre pubblicazioni recenti, reperibili liberamente nelle fonti bibliografiche, hanno descritto la partecipazione dei tessuti linfoemopoietici alla funzione di bersaglio del cancerogeno amianto, basate su ricerche sperimentali e/o epidemiologiche osservazionali. Si tratta di: Kagan (1979) - leucemia linfocitaria cronica, mieloma IgA e mieloma IgG, Waxweiler e Robinson (1983) - linfoma non-Hodgkin, Kagan e Jacobson (1983) - leucemia cronica linfocitaria, mieloma IgG e mieloma IgA, Battista et al. (1999) - mieloma multiplo, e Becker et al. (2001) - linfomi maligni. In termini concreti, ciò significa che, almeno dal 1979 in poi, non sarebbe stato più possibile ascrivere all'esposizione ad amianto il solo mesotelioma pleurico, ma anche ad una moltitudine di altre affezioni letali: letteratura scientifica docet.

*** **

Assenza di una soglia, al di sotto della quale il rischio si annulla.

Le polveri e le fibre di amianto sono cancerogene, e inducono patologie fibrotiche (asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, con complicazioni cardiovascolari), e neoplastiche (mesotelioma, il tumore polmonare, alla laringe e all'ovaio, e allo stato attuale delle conoscenze anche i tumori del tratto digerente - faringe, stomaco e colon). Nel quarto "considerando" della direttiva

477/83/CEE e l'undicesimo "considerando" della direttiva 148/2009/CE, si fa riferimento all'assenza di un limite di soglia; inoltre, lo stesso IARC lo ha ribadito: "At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur"; il Prof. Irving Selikoff in "Asbestos and disease" del 1978, afferma testualmente: "the trigger dose may be small, in some cases extraordinarily so" – Selikoff, *Asbestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships – second criterion*, p. 162): ciò, pertanto, evidenzia come anche poche fibre, e dunque una c.d. "trigger dose" - anche "straordinariamente piccola", può determinare l'insorgenza quantomeno del mesotelioma.

Nel 1998, su una nota rivista italiana, il responsabile dell'Unità di Environmental Cancer Epidemiology dello IARC di Lione, ha pubblicato un elenco delle patologie da esposizione ad asbesto nell'uomo³, sottolineando come l'amianto possa causare quattro malattie: - l'asbestosi per esposizioni a dosi elevate – le placche pleuriche, che dipendono dal tempo trascorso dalla prima esposizione ed insorgono dopo inalazione di qualsiasi tipo di fibra di amianto - il tumore polmonare, che sembra dipendere in modo lineare dall'esposizione cumulativa ad amianto, con aumento di rischio dell'1% per ogni fibra/ml/anno di esposizione, è provocato da tutti i tipi di amianto e presente interazione sinergica con il fumo di tabacco – il mesotelioma pleurico, tumore maligno specificamente associato con esposizione ad amianto, è in rapporto al tipo di fibra (gli anfiboli sono tre volte più pericolosi del crisotilo) ed il rischio dipende dalla terza potenza del tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, con latenza di dieci anni.

Nello stesso anno, poi, è stato pubblicato uno studio caso/controllo sull'esposizione della popolazione francese⁴ a basse dosi di amianto, con segnalazione dei casi di mesotelioma pleurico e relativa relazione dose/risposta. Questo studio, svolto dagli esperti dei principali centri francesi, ha evidenziato in significativo eccesso di mesoteliomi, anche per esposizioni decisamente inferiori di quelle proposte dai valori-limite, adottati nelle aziende durante gli anni '80.

Nel 1999 viene pubblicato un importante *review*, che sottolinea la possibilità di insorgenza di mesoteliomi anche per basse esposizioni, sia negli ambienti lavorativi, che negli ambienti di vita: **l'autore afferma che non è possibile stabilire un livello di esposizione ad amianto al di sotto del quale non vi sia il rischio di contrarre il mesotelioma**⁵.

Nel 2000, infine, sono usciti tre lavori che sostanzialmente confermano l'alto rischio di mesoteliomi pleurici a seguito di esposizioni professionali, anche se si può avere l'insorgenza per esposizione domestica o ambientale⁶. Viene inoltre evidenziato come nelle esposizioni ambientali il

³ P. Boffetta, *Health effects of asbestos exposure in humans: a quantitative assessment*, Med. Lav. 1998; 89, 6 : 471 – 480.

⁴ Y. Iwatsubo, J.C. Patron & al., *Pleural mesothelioma : dose – response relation at low levels os asbestos exposure in french population based case –control study*, Am. J. Epidemiol. 1998 vol. 148 n.2, 133 – 142.

⁵ G. Hillerdal, *Mesothelioma: cases associated with non occupational and low exposure*, Occup. Environ. Med., 1999 : 56; 505 – 513.

⁶ A. Agudo, C. Gonzales, *Occupation and risk of malignant pleural mesothelioma: a case-control study in Spain*, Am. J. Med. 37 : 159 – 168, 2000.

rischio aumenti sensibilmente vicino alle zone estrattive di amianto o in luoghi in cui vi sono industrie che producono o manipolano manufatti di amianto⁷⁻⁸.

Da quanto esposto, si evince chiaramente che - anche nell'ambito della prevenzione da neoplasie da amianto - possono e debbono essere adottate tutte le norme di buona tecnica che regolano la prevenzione delle fibrosi. E' sufficiente qui riportare quanto precisa lo IARC:

“*At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur*”.

Quindi, come risulta in modo incontrovertibile, non c'è una soglia sotto la quale non c'è rischio.

Osservazioni in riferimento alla tutela penale della pubblica incolumità, anche in chiave preventiva e/o anticipazione della consumazione del reato (artt. 434 e 449 c.p.).

Il sottoscritto esponente fa riferimento a tutta quella dottrina e giurisprudenza che, in riferimento alla tutela penale della pubblica incolumità, anticipa la soglia della punibilità alla sola messa in pericolo (artt. 434 e 449 c.p.)⁹.

⁷ C. Magnani, A. Agudo & al., *Multicentric study on malignant pleural mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos*, British J. Of Cancer (2000) 83 (1), 104 – 11.

⁸ V. Bourdes, P. Boffetta, P. Pisani, *Environmental exposure to asbestos and risk of pleural mesothelioma: review and meta analysis*, Eur. J. Epidemiol. 2000, May; 16 (5) : 411 – 7.

⁹ La norma di cui all'art. 434 c.p., il cui bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, è correlata ad ogni possibile disastro o pericolo di disastro che non sia preveduto dagli articoli precedenti o successivi. La figura criminosa in esame, solitamente definita come disastro innominato, è destinata, quindi, a colmare lacune delle norme concernenti la tutela dell'incolumità pubblica (*Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale*, in *Lav. prep.*, V, II, Roma, 1929, 224. Ma v., per l'esclusione delle ipotesi di dolo eventuale e della colpa, Riondato, *Profili penali della normativa sul rischio di incidente rilevante commesso ad attività industriali*, in *RTDPE*, 1989, 1065).

La fattispecie in esame ha dunque carattere sussidiario e postula l'accertamento dell'inoperatività degli artt. 422-433. La previsione del disastro c.d. innominato è stata oggetto di censura in riferimento al principio di determinatezza della fattispecie, stante la formulazione eccessivamente vaga della disposizione (Marinucci, *Crollo di costruzioni*, in *ED*, XI, Milano, 1962, 411; Ardizzone, *Crollo di costruzioni e altri disastri colposi*, in *Digesto pen.*, III, Torino, 1989, 274).

La quasi totalità delle fattispecie del titolo VI, capo I (fa eccezione l'art. 435) e delle corrispondenti ipotesi colpose (artt. 449, 450, 451) ruotano attorno al dato tipico «disastro».

L'espressione disastro *tout court* designa un accadimento caratterizzato da una complessità e gravità di effetti materiali corrispondenti a danni alle cose astrattamente considerati quali veicoli di pericolo per l'incolumità pubblica (cfr. *Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo*, II parte, 221: «... danno di tale rilevanza da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità»). Nel capo I, infatti, la qualifica di disastro viene fatta esplicitamente corrispondere agli eventi (di pericolo c.d. astratto o presunto) di frana, inondazione e valanga (*ex artt. 427 e 426*), nonché di crollo (art. 434, 1° co.). Inoltre, tramite l'art. 449 («... incendio o altro disastro») il termine «disastro» concorre a designare l'incendio (art. 423, 1° co.), il naufragio e la sommersione (art. 428, 1° co.), senza che a tale qualifica corrisponda una speciale gravità dell'accadimento preveduto dal capo I (Manzini, 295), né alcun'altra differenza sostanziale. Infine, si collegano a tale nozione il disastro aviatorio (art. 428) e il disastro ferroviario (art. 437) (oltre alla fattispecie colposa di cui all'art. 449). Tutte le fattispecie citate sono quindi riconducibili ad un'unica classe, con riferimento al mero disastro in tal modo definito.

L'identificazione di disastro e pericolo per l'incolumità pubblica viene in alcuni casi fatta derivare da un'arbitraria assimilazione in un'unica nozione di genere di dati che al contrario sono autonomamente tipizzati (disastro e pericolo per l'incolumità pubblica), talvolta persino nella stessa disposizione, talaltra da un'indebita assimilazione tra gli indici che sul piano probatorio si ritiene concorrano a rivelare l'esistenza del disastro (danno ingente a cose e persone) e i requisiti tipici necessari e sufficienti ad integrarlo. Si tratta, però, o di un inammissibile procedimento di accertamento del pericolo *ex post*, cioè per il sol fatto della verifica del danno a più persone, quale esito di un accadimento disastroso, o di una identificazione del disastro col danno all'incolumità pubblica, il che è contraddetto da quanto già evidenziato *supra* (per la necessità che il disastro si concretizzi nella rilevante lesione di beni personali, oltre che patrimoniali, v. Fiandaca, Musco, 521. Cfr. Battaglini, Bruno, 550; Ratiglia, 207; Antolisei, *Manuale*, 18).

Per la giurisprudenza, che a volte incorre nel medesimo equivoco, e per ulteriori notazioni, si rinvia al commento ai singoli articoli, in particolare all'[art. 449](#)(v., comunque, la pronuncia C., Sez. IV, 16.7.1993).

A siffatto orientamento non è estranea la considerazione del principio di offensività, il cui impiego tuttavia dissolve nell'inequivoca indicazione fornita dal sistema del titolo VI circa l'esistenza di ipotesi di delitti di pericolo c.d. presunto o astratto, e vanifica di conseguenza la modulazione della tecnica di tutela impiegata dal legislatore (così Marini, *Incolumità*, 154, il quale peraltro ribadisce non doversi prescindere da un accertamento della effettiva lesività). Valgono, al contrario, ad ulteriormente precisare il rapporto tra disastro e pericolo concreto per l'incolumità pubblica le considerazioni che seguono.

Si danno ipotesi in cui alla previsione del disastro si aggiunge il pericolo concreto per l'incolumità, pericolo che, con riferimento al momento in cui si colloca nella fattispecie, o precede o segue l'avverarsi del disastro. Nell'ambito delle fattispecie che si riferiscono al disastro, è dunque possibile individuare, oltre alla classe che è stata sopra evidenziata, altre quattro classi.

Una prima classe comprende le varie ipotesi di cui all'art. 434, 2° co. (cfr. Marinucci, *Crollo*, 417; riguardo alla configurabilità dell'ipotesi colposa *ex artt. 434 e 449*) nelle quali si ha disastro preceduto da pericolo concreto per l'incolumità pubblica. Nell'art. 434 c.p. trova previsione, oltre al crollo, il disastro c.d. innominato, la cui definizione, svincolata dalla tipizzazione dell'evento disastroso o comunque dell'oggetto/fonte materiale del disastro, discende in via interpretativa dai connotati essenziali dei fenomeni espressamente qualificati come disastrosi (frana, inondazione, incendio, etc.) alla

luce del bene tutelato (Riondato S., *Profili*, 1065, con notazioni critiche circa la riconducibilità del disastro innominato alla previsione colposa prevista dall'art. 449).

Una seconda classe ricomprende le ipotesi di disastro seguito da pericolo concreto contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 423, 2° co., 428, 2° co. e nelle varie ipotesi colpose (ex art. 449).

Una terza classe comprende le ipotesi di pericolo di disastro (artt. 424, 1° co., 427, 1° co., 429, 1° co., 431, 1° co., 450). Si tratta di pericolo concreto, ma il termine finale di riferimento del giudizio di pericolo di disastro non è il danno all'incolumità pubblica bensì l'accadimento materiale definibile come disastro.

In un'ultima classe si possono ricomprendere il disastro preceduto da pericolo per la sicurezza dei trasporti pubblici e il disastro preceduto da attentato alla sicurezza degli impianti (ex artt. 433 e 432). Si ha sicurezza, riferita a cose, quando l'insieme delle condizioni di fatto delle cose medesime non è astrattamente pericoloso per una pluralità di persone. La sicurezza è, in questo senso, «assenza di pericolo» (v. sul punto Parodi Giusino, 270). Si ha, quindi, «danno» alla sicurezza quando la situazione delle cose è astrattamente pericolosa per le persone, e «pericolo per la sicurezza» quando esiste una situazione di fatto il cui sviluppo causale probabile ne comprende un'altra (che quindi è termine finale di riferimento di un giudizio di pericolo concreto com'è nell'art. 432, 1° co.: v. *supra*) che a sua volta è astrattamente pericolosa per le persone (sull'attenduto alla sicurezza ex art. 433). Si è in presenza, dunque, di una forte anticipazione di tutela (cfr. Ardizzone, *Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario*, in *Digesto pen.*, VIII, Torino, 1994, 226: «Il pericolo per la sicurezza dei trasporti indizia un'anticipazione del pericolo per l'incolumità pubblica» e Bonanni, «*La tutela dell'integrità psico-fisica del cittadino (e del lavoratore) e l'intervento nel processo delle formazioni sociali intermedie. La costituzione di parte civile e l'intervento di Enti ed Associazioni, nel procedimento penale, nel microsistema di cui agli artt. 434, 437 e 451 c.p., tra luci ed ombre, risultati raggiunti e prospettive*», pubblicato su *Diritto Dei Lavori* (in internet su www.csddl.it), anno IV n. 1, gennaio 2010 e Bonanni, Ugazio «*Patologie ambientali e lavorative. MSC – Amianto & Giustizia*» – Edizioni Minerva Medica, Torino 2011, in ragione dell'interesse e dei diritti coinvolti, quali l'ambiente e la salute pubblica.

Il 1° co. prevede due distinte ipotesi delittuose concretantisi rispettivamente nel fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione e nel fatto diretto a cagionare un altro disastro (per quando riguarda l'individuazione dei soggetti titolari di un obbligo di garanzia per l'omesso impedimento del pericolo per l'incolumità pubblica o per l'omesso impedimento del crollo o del disastro, v. Corbetta, *Delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Tratt. Marinucci, Dolcini*, parte spec., II, 1, Padova, 2003, 586).

Ad entrambe le ipotesi si riferisce il requisito della creazione di un pericolo concreto per la pubblica incolumità (C., Sez. I, 26.10.1960).

La S.C. ha precisato che nell'ipotesi di cui all'art. 434, 1° co. la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal 2° co. dello stesso art. 434 (C., Sez. IV, 17.5.2006). Nella giurisprudenza di merito si è di recente affermato che la prova del pericolo per la pubblica incolumità deve sussistere a prescindere dalla verifica o meno del disastro che incide esclusivamente sull'inquadramento della condotta nell'ipotesi del primo comma o in quella, aggravata, del 2° co. (T. Nola 28.5.2007).

La tesi secondo cui si tratta di fattispecie di pericolo concreto è accolta anche in dottrina [Ardizzone, *Crollo*, 275; Battaglini, Bruno, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *NN.D.I.*, VIII, Torino, 1962, 555; Santoro, *Manuale di diritto penale*, parte spec., III, Torino, 1965, 91].

È stato precisato che l'idoneità dell'azione, valida per integrare le fattispecie di crollo o altro disastro, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.

Si tratta di delitti a consumazione anticipata: il dolo tipico abbraccia un risultato che sta al di fuori degli elementi obiettivi (Marinucci, 414). In particolare, la dottrina tradizionale riscontra nelle figure criminose in esame la struttura del tentativo rispetto all'evento non verificatosi di crollo o disastro, mentre la realizzazione di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica è intesa come condizione di punibilità [Battaglini, Bruno, 556; Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, a cura di Pisapia, Torino, 1983, 349; Santoro, 91; Vannini, *Manuale di diritto penale*, in parte spec., Milano, 1949, 158; Lai, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *EG*, XVI, Roma, 1989, 12]. Detta concezione è stata, tuttavia, criticata muovendo dalla considerazione che l'offesa al bene giuridico (pericolo concreto per l'incolumità pubblica) è espressamente legata da nesso di causalità alla condotta tipica - evento - il che escluderebbe la configurabilità di una condizione di punibilità, la quale postula, invece, l'estraneità del dato condizionante al bene giuridico tutelato (Ardizzone, *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*, in *RIDPP*, 1970, 783; Marinucci, 414. In diversa prospettiva propugna la tesi del pericolo come modalità della condotta Antolisei, *Manuale di diritto penale*, parte spec., II, Milano, 2008, 5).

È stato precisato che il concetto di crollo, totale o parziale, di una costruzione implica la rovina, lo sfasciamento, la caduta e ogni altra disintegrazione delle strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità (C., Sez. IV, 29.4.1994; C. 21.12.1988; C., Sez. II, 31.1.1975. V. anche C., Sez. IV, 19.5.2000). Non basta, quindi, ad integrare il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inseriti nella costruzione, qualora non sia probabile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse [C., Sez. II, 31.1.1975; v. anche C., Sez. IV, 29.4.1994, secondo la quale non sussiste il reato di crollo (colposo) «qualora non sia possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse» (nella fattispecie, a seguito di un'esplosione causata dall'accensione del motore di un veicolo, custodito nell'autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito gpl, erano stati gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divelte verso l'esterno, e l'appartamento sovrastante; la Corte di Cassazione ha escluso che ricorressero gli estremi del crollo); C., Sez. I, 23.6.1987, secondo cui necessita che le strutture principali della costruzione risultino definitivamente compromesse].

La dottrina è concorde nel ritenere che il crollo deve presentare le proporzioni del disastro, sicché, con riferimento al 2° co., si deve accertare se in dipendenza di esso si sia verificato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica (Marinucci, 418).

Del medesimo avviso è anche la giurisprudenza dominante. La Suprema Corte ha in proposito precisato che per la sussistenza del delitto si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate (C., Sez. IV, 5.2.1991; v. anche C., Sez. IV, 21.6.1974; C., Sez. IV, 4.12.1963). La qualifica di disastro, quindi, attiene anche al crollo (in questo senso C., Sez. IV, 17.11.1970; *contra* C., Sez. I, 26.10.1960). Pertanto non ogni disfacimento o dissesto di opere può definirsi crollo, ma solo quello che assuma proporzioni notevoli per la rilevanza e l'estensione del danno ed il numero delle persone offese o esposte a pericolo (C., Sez. II, 31.1.1975, secondo la quale la norma richiede, altresì, l'insorgere di un sentimento di pubblica commozione, sia pure in una collettività limitata, quale effetto del crollo; C., Sez. II, 8.6.1954, ove si nega il requisito della eccezionalità dell'avvenimento).

Un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato (C., Sez. IV, 27.1.2010, n. 24732).

La costruzione cui inerisce il crollo può essere in muratura o non, come nel caso di strutture di legno, metallo, materie plastiche, vetro o altre sostanze. Non è necessario che si tratti di edifici; il crollo può riguardare anche un ponte, una passerella, come pure una complessa impalcatura di sostegno, anche se sotterranea, come nel caso delle miniere (Manzini, 347; Santoro, 92).

L'espressione «altro disastro» contenuta nel 1° co., e richiamata implicitamente nel 2° co., designa genericamente un complesso di risultati concretamente offensivi di una vasta e indefinita cerchia di persone (Battaglini, Bruno, 550; Marinucci, 418; Ranieri, *Manuale di diritto penale*, parte spec., II, Padova, 1962, 472). Siffatta nozione, secondo un orientamento dottrinale, si caratterizza, rispetto a quella di «pericolo per l'incolumità pubblica», in quanto, una volta realizzatosi, il disastro comporta una situazione di maggior pericolo per il bene tutelato (Ardizzone, *La fattispecie*, 796). La dottrina vi riconduce l'ipotesi di caduta di ascensore, lo scoppio di materie esplodenti (dinamite) o di gas (Battaglini, Bruno, 556; Antolisei, 26; Nappi, *Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*, in *Giur. sist. dir. pen. Bricola, Zagrebelsky*, parte spec., IV, 2° ed., Torino, 1996, 615; Fiandaca, Musco, *Diritto penale*, parte spec., I, Bologna, 2007, 515; conf. *Relazione ministeriale*, 224).

*** **

Istanza cautelare.

Poiché, come già anticipato, sembra che sia stato deciso l'uso delle microcariche previste per il 02/03 p.v. per la pila 8 sulla parte Ovest del viadotto, e poiché non risulta essere stata emessa la valutazione di impatto ambientale, ovvero che tale valutazione non è comunque reperibile, e poiché non vi sono criteri di urgenza, neanche nei regolamenti Europei, e poiché l'uso di microcariche, ovvero di tali sistemi è pericoloso, tenendo conto della prossimità con i centri abitati e delle scuole, e che non esiste alcuna urgenza perché è stata ripristinata una viabilità alternativa funzionale e non si può prescindere dall'intendere come inderogabile la tutela della salute (anche e soprattutto con riferimento al rischio di aerodispersione di polveri e fibre di amianto e altre polveri, tutte dannose per l'ambiente e la salute), il sottoscritto esponente, in qualità di Presidente del Comitato, formula

Istanza

affinché il Sig. Procuratore della Repubblica di Genova, in sua equità e giustizia, voglia adottare tutti quei provvedimenti a presidio di tutela della salute e dell'ambiente, anche in chiave preventiva, e in ogni caso interdire l'utilizzo di cariche esplosive, o di microcariche esplosive, o di altre modalità similari per l'abbattimento di quanto residua del Ponte Morandi e/o dei complessi immobiliari sottostanti, la gran parte realizzati prima dell'entrata in vigore del divieto di utilizzo di amianto (primo aprile 1993, per effetto dell'art. 1 della L. 257/92).

*** **

Per tali motivi, il sottoscritto, **Sig. D'AGOSTINO Enrico**, in relazione a quanto esposto, e al concreto rischio per la salute e la pubblica incolumità, anche in riferimento alla paventata esecuzione di lavori,

Chiede

all'On.le Sig. Procuratore della Repubblica di Genova, perché, in sua equità e giustizia, voglia assumere le doverose iniziative di indagine e investigazione, in riferimento al rischio amianto per il suo utilizzo come cemento amianto e/o nelle tecniche costruttive, e all'aerodispersione di polveri e fibre, indotta dai noti fatti del 14.08.2018, e dalle condotte attive e omissive dei responsabili e/o titolari delle posizioni di garanzia, quale ulteriore evento, oltre alla morte di 43 persone, che si è verificata con il crollo del Ponte Morandi, e con il perdurare del rischio di polveri e fibre di amianto

Requisito del "disastro" di cui all'art. 434 è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane (C., Sez. III, 16.1.2008, in fattispecie di disastro ambientale). Nella fattispecie in esame la giurisprudenza ha fatto rientrare casi di incidenti automobilistici particolarmente gravi [C., Sez. II, 3.2.1955; cfr. anche C., Sez. IV, 20.12.1989, secondo cui nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condizioni, l'ipotesi di disastro colposo di cui all'art. 449 in relazione all'art. 434 (anche se più specificamente l'incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto è inquadrabile nella previsione dell'art. 432, prima ed ultima parte) ritenendo non esclusa la sussistenza del disastro quando siano rimaste vittime soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolarmente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresì, un esteso senso di commozione e di allarme].

Sotto il profilo della tecnica legislativa è stata peraltro evidenziata l'inopportunità della previsione di tale ipotesi più generica accanto a quella del crollo, anziché in un distinto articolo (Erra, *Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio*, in *ED*, XIII, Milano, 1963, 12).

per la presenza di macerie e/o materiali di amianto e con l'ulteriore, conclamato rischio, di ulteriore aerodispersione di polveri e fibre di amianto per effetto di condotte negligenti, imprudenti e imperite, rilevanti e decisive, perché tali da provocare perdurante esposizione a polveri e fibre di amianto delle popolazioni, ovvero di un numeroso gruppo di cittadini, il tutto anche in relazione all'assenza di informazioni circa le iniziative che saranno eventualmente assunte in sede di demolizione del resto del ponte e degli immobili sottostanti, e quindi di verificare se possano eventualmente emergere indizi di reità, per le fattispecie di cui in premessa, e in ogni caso con subsunzione della fattispecie del *nomen iuris* affidato alla saggezza dell'Illustrissimo Sig. Procuratore della Repubblica, per ogni vittoria di giustizia e di ragione, con espressa richiesta di punizione di coloro che saranno identificati come responsabili.

*** **

Il sottoscritto **Sig. D'AGOSTINO Enrico** chiede, *ex art. 408, co. 2, c.p.p.* di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione al fine di proporre motivata opposizione alla citata richiesta ed ottenere il rinvio a giudizio dei responsabili.

Il sottoscritto **Sig. D'AGOSTINO Enrico** chiede, *ex art. 406, co. 3, c.p.p.* di essere avvisato nel caso in cui venga richiesta la proroga del termine di indagini, al fine di poter depositare memorie *ex art. 406, co. 3, c.p.p.*

Il sottoscritto **Sig. D'AGOSTINO Enrico** nomina quale suo procuratore e difensore l'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma, e gli conferisce ogni più ampio potere e facoltà di legge, che discende dal mandato, **ivi comprese le specifiche deleghe e procure al compimento di indagini difensive, e di compiere ogni altro atto che questi ritiene utili nell'interesse del Comitato.**

Si allega:

1: atto costitutivo e Statuto del "*Comitato Liberi Cittadini di Certosa*".

Con ossequi

Genova, 19.02.2019

Sig. D'Agostino Enrico

Presidente del Comitato 'Liberi Cittadini di Certosa'